

du chiffre indiqué dans le tableau et correspondant à son appointment.

Le Conseil des conférences, dans la séance du 9 février 1843, décida qu'en appliquant l'article 11 dans le sens le plus favorable à l'employé, celui-ci ne pourrait jamais avoir une pension supérieure au *maximum* indiqué dans le tableau.

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti la proposta del deputato Valerio Lorenzo:

« Le pensioni verranno stabilite secondo le basi del regio biglietto 21 febbraio 1835. »

(La Camera approva.)

Ora viene il titolo III, *Disposizioni generali transitorie.*

« Art. 37. Il collocamento a riposo od in aspettativa degli impiegati nominati dal Re dovrà farsi per decreto reale su relazione del ministro da cui l'impiegato dipende.

« Lo stesso ministro provvederà riguardo agli altri impiegati di sua dipendenza.

« Ogni decisione per cui un impiegato sia posto in riposo o in aspettativa dovrà essere motivata.

« Le pensioni e le indennità sono in ogni caso assegnate sopra relazione del ministro di finanze per decreto reale da pubblicarsi nella gazzetta ufficiale. »

(La Camera approva.)

« Art. 38. Non potranno mai le pensioni essere inferiori a lire 150; esse non potranno eccedere i nove decimi della media dello stipendio per le prime lire 2000, ed i due terzi per le somme maggiori.

« In ogni caso le pensioni sì civili che militari non potranno oltrepassare la somma di lire 8000. »

Il deputato Valerio Lorenzo propone un sotto emendamento all'ultimo alinea, così concepito:

« In ogni caso le pensioni sì civili che militari non potranno oltrepassare le lire 6000. »

Domando se questo sotto-emendamento sia appoggiato.

(È appoggiato.)

**SAPPA, commissario regio.** Io osservo che tutti questi articoli non possono più correre perchè si è adottato un sistema diverso, giacchè si rimanda, in quanto alla liquidazione, alle basi del regio biglietto del 1835.

Quanto alla disposizione che si è adottata all'articolo 33 non ci è difficoltà, quanto a quella dell'articolo 38 non potrebbe più mantenersi perchè il regio biglietto 1835 stabilisce i tre quarti fino ad un certo punto, poi la metà più un quarto. Quindi, stando al regio biglietto del 1835, non può più adottarsi quest'articolo.

**PRESIDENTE.** Qui si tratta solo di stabilire il *maximum*, e s'intende che quest'articolo sarà una modificazione di quel regio biglietto.

**VALERIO LORENZO.** L'articolo potrebbe formolarsi in questi termini:

« Non potranno mai le pensioni essere inferiori alle lire 150, nè eccedere il *maximum* di lire 6000. »

Io credo che questa proposizione, siccome semplicissima, possa essere adottata dalla Camera, e nello stesso tempo debba invitarsi la Commissione a presentare una tabella da essere annessa alla presente legge compilata sulle basi di quella che va unita al regio biglietto del 1835.

**PRESIDENTE.** Domando se è appoggiata questa proposta. (È appoggiata.)

**CATTANEO.** La Camera non è più in numero.

(L'ufficio della presidenza procede alla verifica se la Camera si trovi ancora in numero.)

**PRESIDENTE.** La Camera è in numero; quindi si prosegue la discussione.

**CAVOUR GUSTAVO.** L'emendamento dell'onorevole deputato Valerio, nel rigore dei termini, sembra che comprenderebbe le pensioni già accordate superiori alle lire 6000, e così avrebbe un effetto retroattivo, il che, a mio credere, non sarebbe giusto. Converrebbe adunque che coloro che hanno appoggiata questa proposta dichiarassero se intendono o no che essa comprenda anche coloro che hanno già un diritto acquisito.

**VALERIO LORENZO.** L'onorevole commissario regio aveva fin da principio della discussione dichiarato che avrebbe in fine della legge presentati alcuni articoli transitorii, nei quali sarebbero stati tutelati i diritti acquisiti; dimodochè le preoccupazioni dell'onorevole deputato Di Cavour possono acquetarsi, perchè verrà il momento in cui il dubbio che gli è sorto sarà pienamente tolto di mezzo.

**SAPPA, commissario regio.** Le disposizioni di legge che si stanno discutendo non ponno applicarsi che per l'avvenire, ed il motivo per cui mi sono riservato di proporre in fine della legge alcuni articoli addizionali si è relativamente a quelle pensioni che richiedono un'eccezione di favore. Le pensioni già accordate non possono certamente essere colpite da questa legge; quelle pensioni furono già colpite dal bilancio, legge che comprende il presente, il passato ed anche l'avvenire d'anno in anno.

La presente legge non riguarda che l'avvenire, e siccome v'erano impiegati già sottoposti a ritenenza pel passato, così questa legge quando verrà applicata tornerà loro favorevole.

Dacchè ho la parola, m'occorre di far notare che la proposta del deputato Valerio, tendente a stabilire il massimo in lire 6000, non è consentanea col massimo stabilito per la legge delle pensioni ai militari in lire 8000, per cui prego la Camera a voler tener conto di questa circostanza dovendo fissare il massimo per le pensioni agl'impiegati civili.

**VALERIO LORENZO.** Io penso che la legge la quale stabilisce il *maximum* per le pensioni militari non possa per nulla pregiudicare l'attuale questione.

Ove la legge per le pensioni militari debba essere riformata, si riformerà; ma non vi ha ragione per cui un buon emendamento non debba venire adottato se si è commesso un errore pel passato. Gli errori del passato ci debbono anzi servire di norma per avviarci ad un miglior avvenire.

Io penso che i diritti acquisiti pel passato non debbano essere lesi, poichè la legge presente, secondo giustizia vuole, non debbe avere effetto retroattivo; e che mettendo per massimo delle pensioni la cifra di lire 6000 si faccia cosa equa per gl'impiegati, all'avvenire utile per l'erario, e non certamente indecorosa, mentre noi imitiamo uno Stato il quale ha 1500 milioni di entrata, le cui risorse dunque sono così grandi rimpetto alle nostre.

**MENABREA.** J'ai appuyé l'honorable M. Valerio lorsqu'il a proposé de régler les pensions civiles d'après la loi de 1835; mais je me sépare de lui maintenant qu'il propose de fixer le *maximum* des pensions civiles à 6000 fr.

Sans entrer dans le fond de la question, je me bornerai à faire observer qu'en fixant ce *maximum* à 6000 fr. nous nous mettrions en contradiction avec le vote que nous venons de donner actuellement.

En effet, messieurs, d'après le principe qui vient d'être adopté, le *maximum* des traitements des employés civils est fixé à 15,000 fr.; or, d'après le tableau joint au décret de 1835, je vois que pour 15,000 fr. d'appointment et 40 années de service la pension est fixée à 7812 fr. 50 c.

Je crois donc qu'il serait convenable, en se tenant à ce qui a déjà été décidé conformément aux principes du brevet de